

Determina N. 356 del 07/07/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

**IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 2020 dell'11 dicembre 2025

Premesso che:

- l'Università degli studi dell'Aquila - con e-mail del 7 maggio u.s., prot. ASST n. 35209, ha chiesto a questa ASST la disponibilità ad accogliere la dott.ssa Francesca Di Giulio, medico iscritto alla scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del metabolismo per lo svolgimento di un periodo di formazione specialistica presso la SC Malattie endocrine - Diabetologia inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del metabolismo dell'Università degli studi di Milano-Bicocca;
- a seguito delle successive intese intercorse tra i competenti uffici del suddetto Ateneo e di questa ASST è stato concordato il testo dell'accordo da sottoscrivere per disciplinare detto periodo formativo;

Richiamati:

- l'art. 27 del DPR 11 luglio 1980 n. 382, che consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del DPR 10 marzo 1982 n. 162, che stabilisce che le scuole dirette a fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università;
- l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, prevede la stipula di specifici protocolli tra università e regioni per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e rinvia alla sottoscrizione di appositi accordi tra le università e le aziende ospedaliere la definizione dei rapporti in attuazione delle predette intese;

- il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione di direttive comunitarie in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che riconosce la validità della formazione del medico specialista effettuata presso un'azienda ospedaliera, a tal fine accreditata dalle autorità competenti, per il conseguimento del diploma di medico chirurgo specialista;
- il DM 4 febbraio 2015, n. 68 “Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”;
- il DI 13 giugno 2017 n. 402 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DM n. 68/2015”, in particolare l’allegato 1, che prevede che, con riferimento all’attività professionalizzante da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Preso atto che il direttore della SC Malattie endocrine - Diabetologia ha confermato la volontà di garantire alla dott.ssa Francesca Di Giulio la possibilità di svolgere attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione specialistica, esprimendo parere favorevole alla stipula della convenzione;

Accertato di poter sottoscrivere l’accordo con l’Università degli studi dell’Aquila per disciplinare la partecipazione di questa ASST alla formazione della specializzanda in endocrinologia e malattie del metabolismo;

DETERMINA

di sottoscrivere con l’Università degli studi dell’Aquila la convenzione per lo svolgimento da parte della dott.ssa Francesca Di Giulio di attività formativa professionalizzante presso la SC Malattie endocrine - Diabetologia, non inclusa nella rete formativa della scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del metabolismo del citato Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente atto (all. A).

IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI
dr.ssa Eleonora Zucchinali

Il responsabile del procedimento:

dr.ssa Eleonora Zucchinali

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE FORMATIVA

TRA

l'Università degli studi dell'Aquila, (d'ora in poi denominata "Università"), con sede legale in l'Aquila, C.F./P.I. 01021630668 rappresentata, per la stipula del presente atto convenzionale, dalla Direttrice del Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente (MESVA) dell'Università degli studi dell'Aquila prof.ssa Annamaria Cimini domiciliata per il presente atto presso la sede legale dell'Università

E

l'ASST Papa Giovanni XXIII (d'ora in poi denominata "ASST") con sede legale in Bergamo, Piazza OMS, 1, cap. 24127, C.F 04114370168, rappresentata dal direttore generale dott. Francesco Locati di seguito denominate congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE

- alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- Il D.lgs. 368/1999 ed in particolare il Titolo VI disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- Il DR n. 191 del 27 gennaio 2014 con cui è stato emanato il regolamento di Ateneo delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- Il DI 4 febbraio 2015, n. 68 di "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- Il DI 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- tale Decreto, all'allegato 1, prevede che la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi e che, con riferimento all'attività formativa ed ai tirocini presso strutture sanitarie italiane, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme;
- tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- Il DI MUR/Salute n. 138/2023 recante alcune modifiche all'articolato del decreto interministeriale 4 febbraio 2015 (prot. 68), in particolare con riguardo ai seguenti articoli: art. 3, co. 4; art. 4, co. 2 e co. 3; art. 5, co. 6; art. 6, co. 2 e co. 3;
- l'Università degli Studi dell'Aquila ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale per la Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo di seguito per semplicità denominata Scuola di Specializzazione;
- l'ASST Papa Giovanni XXIII ha interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale a favore dei medici in formazione specialistica iscritti alla scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del metabolismo dell'Università degli Studi dell'Aquila;

- il Consiglio della Scuola di Specializzazione nell'ambito del progetto formativo individuale, ha deliberato, approvando la richiesta di svolgimento di attività extra rete formativa del medico in formazione specialistica dott.ssa Francesca Di Giulio presso la SC Malattie endocrine – Diabetologia al fine di permettere un adeguato svolgimento dei corsi soprattutto per quanto riguarda argomenti applicativi che rivestono carattere tecnico pratico con particolare riferimento ad attività cliniche, chirurgiche e di ricerca;
- tale richiesta della Scuola di Specializzazione è stata recepita dal Consiglio del Dipartimento Mesva dell'Università che ha approvato la stipula della presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

L'ASST si impegna ad accogliere per lo svolgimento di attività di formazione specialistica: la Dott.ssa Francesca Di Giulio regolarmente iscritta alla scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del metabolismo diretta dal Prof. Marco Giorgio Baroni al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel seguente programma formativo individuale:

- conoscenze, abilità e competenze che ci si prefigge di acquisire
- piano delle attività formative del periodo di formazione.

A completamento del percorso formativo l'attività che svolgerà la dott.ssa Di Giulio in questo periodo fino all'acquisizione della specializzazione sarà di formazione e ricerca presso gli ambulatori di:

Endocrinologia:

- patologia della tiroide e delle paratiroidi

Diabetologia:

- diabetologia (diabete tipo 1, diabete tipo 2, diabete gestazionale e microinfusori)
- terapia e management piede diabetico
- consulenze specialistiche presso i reparti dell'ASST.

Nell'ambito delle attività svolte gli obiettivi specifici riguarderanno:

- prescrizione terapia
- prescrizione e monitoraggio terapia insulinica mediante microinfusore
- gestione del paziente complesso
- piano di cura e dimissione
- inquadramento del paziente con patologia endocrina
- valutazione dell'andamento clinico
- interpretazione esami ematici e indagini strumentali
- esecuzione di consulenze
- richiesta di approfondimenti

- inquadramento clinico e indicazioni diagnostico-terapeutiche nell'ambito dell'endocrinologia tiroidea e paratiroidea, del diabete di tipo 1, del diabete di tipo 2, delle dislipidemie e dell'obesità per quanto attiene le prime visite e le visite di controllo
- consulto multidisciplinare
- esecuzione e refertazione di ecografie della tiroide e delle paratiroidi
- interpretazione agoaspirati tiroidei

Denominazione e sede della struttura ove il medico in formazione specialistica svolgerà attività di formazione specialistica: SC- Malattie endocrine - Diabetologia.

L'attività formativa professionalizzante e di tirocinio si svolge sotto la guida della dott. Alessandro Rossini, Dirigente medico della SC- Malattie endocrine - Diabetologia, che assume il ruolo di tutor. Al termine del periodo di formazione il tutor invierà al Direttore della Scuola una relazione relativa all'effettivo svolgimento delle attività previste dal progetto formativo, sulle competenze acquisite dal medico in formazione e sulle attività professionalizzanti svolte. La frequenza del tirocinante è finalizzata all'apprendimento delle competenze e allo svolgimento di attività formative professionalizzanti previste dal regolamento della Scuola. In nessun caso il medico in formazione potrà essere impegnato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

L'attività formativa professionalizzante svolta dal medico in formazione non costituisce rapporto di lavoro e non è sostitutiva del personale di ruolo.

Art. 3 – Durata dell'attività formativa

Il periodo di attività formativa si svolge per la durata complessiva continuativa di 2 mesi e comunque non superiore a 18 mesi, che decorrerà dal **giorno 6 agosto 2026 al giorno 6 ottobre 2026** e comunque successivamente al perfezionamento della stessa convenzione. In osservanza al disposto del richiamato DI 13 giugno 2017 n. 402 richiamato nelle premesse il medico in formazione specialistica non può svolgere attività formativa in strutture extra rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, la SC Malattie endocrine - Diabetologia rilascerà al Direttore della Scuola di Specializzazione dell'Università, la certificazione dell'attività formativa svolta dal medico in formazione.

Art. 4 – Luoghi e tempi

L'ASST mette a disposizione del medico in formazione specialistica il personale e le attrezzature della SC Malattie endocrine – Diabetologia. L'ASST dichiara che la citata struttura:

- fa parte della rete formativa di altro Ateneo e di non aver raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura;

Art. 5 – Tutor aziendale

Il periodo di attività formativa si svolge sotto la guida del dott. Alessandro Rossini dirigente medico della SC Malattie endocrine - Diabetologia indicato come tutor. L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione specialistica presso la struttura è affidato al tutor, il quale provvede, nel corso dell'attività formativa, a comunicare periodicamente al Direttore della scuola di specializzazione dell'Università la frequenza del medico in formazione specialistica, in ogni caso prima della data in cui si svolgerà, in seduta unica, l'esame di profitto per il passaggio d'anno.

Art. 6 – Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dell'attività formativa il medico in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso l'ASST il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche unificate tra le diverse Scuole e a cadenza mensile.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il medico in formazione specialistica è tenuto ad osservare la legge in materia di privacy, in modo particolare per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

Art. 7 – Tutela assicurativa

L'ASST risponde per la responsabilità civile contro terzi e per i rischi professionali del medico in formazione specialistica che svolge attività formativa presso di essa, alle stesse condizioni previste per i propri dipendenti, mediante il Progetto regionale di gestione diretta dei sinistri. Provvede, altresì, alla copertura dei rischi derivanti da infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione.

Quanto sopra in ottemperanza al disposto dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/99 ed ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 07/11/2012 n. 13 e s.m.i. – Artt. 2 e 6, c. 4.

Art. 8 – Tutela della Salute, Prevenzione e Sicurezza

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico in formazione specialistica che svolge attività di formazione presso le strutture dell'ASST è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo l'ASST garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico in formazione specialistica nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST stessa.

Il medico in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai regolamenti dell'ASST, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene e salute sui luoghi di lavoro.

Al medico competente dell'Azienda, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare in copia dell'ultimo giudizio di idoneità formulato dal medico competente della sede assegnata ASL AV- SU- AQ - sede L'Aquila.

Il medico in formazione specialistica è tenuto ad avere con sé ed esibire in caso di incidente biologico ovvero inchiesta epidemiologica i dati sierologici personali.

Qualora il medico in formazione specialistica dovesse svolgere attività disciplinate dal d.lgs. n. 101/2020, le parti attueranno quanto previsto dallo stesso decreto in materia di radioprotezione e in particolare:

- l'ASST provvederà a fornire all'Esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni da lui richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020, alla conseguente classificazione di radioprotezione e, nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", alla definizione dei vincoli di dose;

- in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020 l'Università trasmetterà il nominativo del medico in formazione specialistica comprensivo della classificazione di radioprotezione. Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato come "Esposto", l'Università garantirà la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e trasmetterà all'ASST il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 dello stesso decreto;

- in tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'ASST provvederà, all'informazione e alla formazione specifica dei medici in formazione specialistica prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornir loro i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale.

Nel caso in cui il medico in formazione specialistica sia classificato "Esposto", l'ASST provvederà inoltre, per il tramite dei suoi Esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza trimestrale le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulla scheda dosimetrica ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Art. 9 – Mensa e uniformi di servizio

L'ASST assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio, alle condizioni previste dai regolamenti aziendali.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero, anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web dell'ASST Papa Giovanni XXIII all'indirizzo <https://trasparenza.asst-pg23.it/amministrazione-trasparente/privacy/informative-sulla-privacy>.

Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio, le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali dei tirocinanti in conformità a quanto disposto all'art. 26 GDPR. L'Accordo di Contitolarità, costituente parte integrante della Convenzione, è allegato alla presente (Allegato 1).

L'ASST Papa Giovanni XXIII nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento UE. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, i tirocinanti potranno accedere esclusivamente ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Art. 11 – Registrazione e norma finale

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'ASST, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Università degli Studi dell'Aquila
La Direttrice del Dipartimento MESVA
Prof.ssa Annamaria Cimini

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII
Il Direttore generale
dott. Francesco Locati

All. A - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
All. 1 - (Accordo di contitolarità)

ALL. A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 DPR 445/2000)

Il sottoscritto dott. Francesco Locati in qualità di legale rappresentante dell'ASST, in riferimento alla convenzione con l'Università degli studi dell'Aquila

DICHIARA

- di aver individuato e valutato i rischi presenti nella propria azienda e di aver redatto il conseguente Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 17, c.1, lett. A; artt. 28 e 29);
- di rispettare i requisiti degli ambienti di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 (artt. 63 e 64 e All. IV);
- di aver nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) (art. 17, c.1, lett. b e art. 34, D.Lgs. 81/08);
- di aver nominato il Medico Competente, nei casi previsti dal D.lgs.81/08 (artt. 18, 38, 39 e 41, d.lgs. 81/08);
- di aver provveduto a far eleggere il RLS e di averne comunicato il nominativo all'INAIL (art. 18, c.1, lett. a; artt. 47, 48, 49 e 50);
- di aver provveduto a formare, informare e addestrare i lavoratori e le altre figure della sicurezza D.Lgs. 81/08: art. 36, artt. 3 comma 12-bis, 71; Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011; Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012 - Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, c. 2, e 37, c. 2, D.Lgs. 81/08);
- di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature, macchine e impianti conformi alla normativa vigente (D.Lgs. 81/08 Art. 86; DPR 462/01; DM 37/08; D.Lgs. 17/10);
- di aver fornito ai lavoratori i DPI previsti dalla normativa e di aver provveduto a formare, informare e addestrare i lavoratori sul loro corretto utilizzo (D.Lgs. 81/08 Titolo III – Capo II art.76 c.1; artt. 77, 79; D.Lgs. 475/92; Allegato VIII; DM 02/05/2001; Regolamento UE 2016/425);
- di aver adottato, per i luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 dipendenti, un piano di gestione delle emergenze e di aver designato e formato gli addetti antincendio e primo soccorso (D.Lgs. 81/08: artt. 43-46; DM 2/09/2021; DPR 151/11) o in alternativa aver adottato le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Il direttore generale
ASST Papa Giovanni XXIII
Dott. Francesco Locati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

L'Università degli studi dell'Aquila, (d'ora in poi denominata "Università"), con sede legale in l'Aquila, C.F./P.I. 01021630668 rappresentata, per la stipula del presente atto convenzionale, dalla Direttrice del Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente (MESVA) dell'Università degli studi dell'Aquila prof.ssa Annamaria Cimini domiciliata per il presente atto presso la sede legale dell'Università

E

L'Azienda socio sanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII, (di seguito "ASST" o "Contitolare del trattamento"), con sede in legale in Bergamo, Piazza OMS, 1, C.F. 04114370168, rappresentata dal direttore generale, dott. Francesco Locati di seguito congiuntamente "Parti"

PREMESSO CHE

- A. Le Parti hanno attivato una Convezione avente ad oggetto l'espletamento dell'attività di tirocinio prevista dall'ordinamento didattico;
- B. L'espletamento dell'attività descritta all'interno della Convenzione tra le Parti comporta il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo GDPR);
- C. I Contitolari del Trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento;
- D. La normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte del Titolare del trattamento che condizionano il trattamento in questione;
- E. In particolare, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, allorché due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento, essi sono Contitolari del trattamento;
- F. I Contitolari del trattamento devono, pertanto, determinare in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente;
- G. L'accordo suddetto deve, pertanto, disciplinare gli obblighi dei Contitolari con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli interessati;
- H. Con il presente accordo (di seguito l'Accordo), la Parti intendono dunque instaurare con un rapporto di contitolarità nel Trattamento e disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati;
- I. Nell'ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, i Contitolari dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente ad esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali;

Tutto ciò Premesso, che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

1. OGGETTO

1.1. Con il presente Accordo, le Parti determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali. Con il presente Accordo, le Parti stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

1.2. La Contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, par. 2, del GDPR ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati già presenti, in tutti gli archivi sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

1.3. Resta inteso, tra le Parti, che, ai sensi dell'art. 26, par. 3, del GDPR, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di, e contro, ciascun Contitolare del trattamento.

2. TRATTAMENTO OGGETTO DEL RAPPORTO DI CONTITOLARITÀ E DURATA DEL RAPPORTO

2.1. Ai fini del conseguimento delle finalità previste all'art.1, il seguente trattamento di dati personali sarà gestito in regime di Contitolarità tra le Parti durante il periodo di vigenza della Convenzione.

La tipologia di trattamento di dati personali oggetto della Contitolarità è la seguente:

- Gestione dell'attività di tirocinio.

La tipologia di trattamento dei dati di cui sopra verrà gestita secondo lo schema seguente:

Trattamento	Gestione dell'attività di tirocinio
Finalità del trattamento	Gestione dei tirocini: richieste di inserimento, svolgimento del tirocinio, valutazione conclusiva ed attività amministrative correlate.
Tipologia di dati	Dati personali comuni (identificativi e correlati allo svolgimento dell'attività di tirocinio); Categorie particolari di dati personali (dati idonei a rilevare lo stato di salute).
Rapporto giuridico tra le Parti	Contitolarità.
Informativa da realizzare	Informativa Privacy - Tirocini (parte integrante e sostanziale del presente accordo di contitolarità – Allegato 2).
Soggetto addetto alla consegna dell'informativa	Il Contitolare che per primo ha il contatto con l'interessato. Inoltre, l'informativa sarà resa disponibile sul sito istituzionale di ogni Contitolare.
Soggetto principale per la gestione delle richieste dell'interessato	Il Contitolare a cui si rivolge l'interessato.
Data Breach	Gestione congiunta per la notifica all'Autorità Garante da parte del Contitolare presso cui avviene la violazione. Se necessaria comunicazione agli interessati, a carico del Contitolare presso cui avviene la violazione.
DPO di riferimento	DPO del Contitolare a cui si rivolge l'interessato, fornendo comunque comunicazione al DPO dell'altro Contitolare.

2.2. Le Parti concordano che non potranno essere trattenuti o elaborati i dati personali condivisi più a lungo del necessario per l'esecuzione degli scopi concordati. In deroga a quanto sopra stabilito, le Parti continueranno a conservare i dati personali condivisi in conformità ai periodi di conservazione previsti dalla legge e dal massimario di scarto applicato dalle Parti medesime.

2.3. Il presente Accordo ha durata funzionale dipendente dalla durata prevista dalla Convenzione che ne costituisce la base giuridica e il presupposto.

3. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI CONTITOLARI

3.1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal GDPR e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

3.2. In particolare, con il presente Accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi, tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti, per la gestione dei rapporti con i contraenti e con gli utenti e per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché delle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

3.3. L'informativa, di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento suddetto, sarà redatta congiuntamente dalle Parti e dovrà precisare, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la Contitolarità del trattamento. Le Parti concordano che le responsabilità reciproche nella prestazione dell'informativa vengono identificate dallo schema di cui al punto 2.1. del presente Accordo. Inoltre, se richiesta, l'informativa potrà essere consegnata su supporto cartaceo dall'Ente a cui si rivolge l'interessato.

3.4. I Contitolari del Trattamento saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

3.5. Ogni Contitolare potrà dover risarcire *in toto* l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal trattamento. Esclusivamente in un momento successivo, il Contitolare che ha risarcito *in toto* l'interessato potrà rivalersi sull'altro Contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando nei suoi confronti l'azione di regresso.

3.6. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del GDPR, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo.

3.7. Anche i danni provocati all'interessato in casi di forza maggiore saranno a carico di entrambi i Contitolari in solido, che dovranno fronteggiare il rischio della forza maggiore; il Contitolare che ha pagato, potrà esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'altro Contitolare;

3.8. Le Parti concordano che tutto il personale impiegato in attività afferenti al trattamento indicato al punto 2.1. del presente Accordo riceverà specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali.

4. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ

4.1. Il Contitolare del trattamento si impegna a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati ed utilizzati in virtù del rapporto di Contitolarità instaurato con l'altra Parte;

4.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente riservato tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare tutto ciò che è classificato come strettamente confidenziale e/o segreto, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

5. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

5.1. Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, i Contitolari del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se opportuno, una o più delle seguenti misure:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

I Contitolari, nello stabilire l'adeguato livello di sicurezza, hanno tenuto conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

5.2. Il Contitolare del trattamento, che detiene fisicamente dati e documenti, nonché i *database*, adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali degli interessati in caso di incidente fisico o tecnico.

5.3. I Contitolari eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

5.4. Chiunque agisca nell'ambito dell'autorità di un Contitolare ed abbia accesso ai dati personali degli interessati non tratterà i predetti dati personali se non previamente istruito dal Contitolare stesso.

5.5. Il Contitolare deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione all'altro Contitolare.

6. ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

6.1. Nell'ipotesi in cui l'esercizio del diritto da parte dell'interessato venga rivolto ad uno dei due Contitolari, il Contitolare che ricevuto la richiesta dovrà trasmettere la documentazione relativa al diritto esercitato tramite PEC all'altro Contitolare entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi dal momento della ricezione della richiesta stessa.

6.2. La notifica trasmessa dal Contitolare che ha ricevuto la richiesta deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire all'altro Contitolare di poter esaminare l'esercizio del diritto dell'interessato e offrire il supporto necessario, al fine di dare riscontro entro i limiti temporali stabiliti dal GDPR; in particolare, il Contitolare che ha ricevuto la trasmissione dell'istanza dall'altro Contitolare, dovrà presentare le proprie osservazioni su quanto ricevuto entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla trasmissione dell'istanza, al fine di concordare la risposta da fornire all'istante e/o, comunque, per definire le modalità di gestione della richiesta.

6.3. Se per qualsivoglia motivo e/o ragione, a seguito della trasmissione dell'istanza all'altro Contitolare, quest'ultimo non presti la necessaria collaborazione, il Contitolare che ha ricevuto l'istanza dall'interessato potrà comunque gestire la risposta in via autonoma, al fine di rispettare i termini previsti dal GDPR e senza che ciò possa comportare responsabilità alcuna nei confronti dell'altro Contitolare.

6.4. In ogni caso, il Contitolare che ha ricevuto la richiesta da parte dell'interessato dovrà rispondere entro il limite di trenta (30) giorni così come previsto dal GDPR. Tale periodo può essere esteso fino a tre (3) mesi in casi di particolare complessità, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 12, par. 3, del GDPR.

7. NOTIFICA DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

7.1. Le Parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente, tramite PEC, qualsiasi violazione dei dati personali (c.d. *data breach*) entro e non oltre un (1) giorno lavorativo dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'evento. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire, ove necessario, di notificare tale violazione all'Autorità competente. Ciascuna Parte dovrà aver cura di notificare al Garante l'evento.

7.2. Per violazione dei dati si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali degli interessati trasmessi, conservati o comunque trattati. Ciascun Contitolare dovrà prestare ogni necessaria collaborazione all'altro Contitolare in relazione all'adempimento degli obblighi di notifica all'Autorità Garante ai sensi dell'art. 33 GDPR o di comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 34 GDPR.

7.3. La comunicazione conterrà almeno le seguenti informazioni:

- a. la natura della violazione dei dati personali;
- b. la categoria degli interessati;
- c. il contatto presso cui ottenere più informazioni;
- d. gli interventi attuati o che si prevede di attuare.

7.4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire tutte le informazioni necessarie nello stesso momento della prima comunicazione, le informazioni ulteriori possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

8. NOMINA DEI RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO EX ART. 28 GDPR

8.1. In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito dell'Accordo, i Contitolari possono nominare uno o più responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, scelti tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi le previsioni di legge e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

8.2. Nel caso in cui l'attività svolta dal soggetto esterno coinvolga entrambi i Contitolari, l'atto giuridico di cui all'art. 28 del GDPR dovrà essere sottoscritto da una delle Parti a nome dei Contitolari, previa valutazione congiunta degli stessi del contenuto della lettera di nomina.

8.3. Qualora l'attività del soggetto esterno coinvolga solo uno dei Contitolari, quest'ultimo dovrà comunicarne gli estremi all'altro Contitolare e avrà l'onere e la responsabilità di verificare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate dal medesimo, assumendosi in via esclusiva eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta del responsabile stesso.

9. MESSA A DISPOSIZIONE DELL'ACCORDO

9.1. Gli Interessati saranno informati di quanto determinato dai Contitolari con riferimento ai punti di loro interesse attraverso la messa a disposizione del presente accordo, anche in forma sintetica.

10. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

10.1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

10.2. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

10.3. Con il presente Accordo, le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o Accordo tra esse esistente relativo al trattamento dei dati personali.

10.4. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e, sottoscrivendolo, esprimono pienamente il loro consenso.

Allegato 2 - Informativa Privacy - Tirocini

Luogo e data _____

Per l'Università degli Studi dell'Aquila
La Direttrice del Dipartimento MESVA
Prof.ssa Annamaria Cimini

Per l'ASST
(il Direttore Generale)
Dott. Francesco Locati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE
Informativa Privacy – Gestione dell'attività di tirocinio

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che l'Università degli Studi dell'Aquila – Dip. MeSVA e l'ASST Papa Giovanni XXIII, in qualità di Contitolari del trattamento, trattano i dati personali da Lei forniti e liberamente comunicati. L'Università degli Studi dell'Aquila – Dip. MeSVA e l'ASST Papa Giovanni XXIII garantiscono che il trattamento dei Suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)

Tutti i dati personali da Lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE), per l'esecuzione di un contratto cui l'interessato è parte (articolo 6.1.b Regolamento 679/2016/UE) e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e, articolo 9.2.g Regolamento 679/2016/UE – articolo 2-sexies, comma 2, lett. bb) del D.Lgs. n. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018), in particolare per:

- l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici;
- la gestione delle attività di docenza, tutorato e/o assistenza di tirocini dello studente;
- la gestione dei dati personali inerenti la carriera scolastica e/o universitaria;
- la gestione delle assenze e dei giustificativi;
- la gestione e la valutazione del Piano Formativo del tirocinante;
- la gestione della sicurezza sanitaria/idoneità sanitaria del tirocinante nel corso dell'attività di tirocinio;
- assolvere a Sue specifiche richieste.

2. Le modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene presso gli uffici dell'Università degli Studi dell'Aquila – Dip. MeSVA e dell'ASST Papa Giovanni XXIII o, qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati:

- nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
- in modo lecito e secondo correttezza.

I suoi dati sono raccolti:

- per scopi determinati espliciti e legittimi;
- esatti e se necessario aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE)

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I Suoi dati sono conservati presso l'Università degli Studi dell'Aquila –

Dip. MeSVA e l'ASST Papa Giovanni XXIII. Qualora fosse necessario, i Suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4.

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)

I Suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a:

- i soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria;
- le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell'attività dell'Università degli Studi dell'Aquila – Dip. MeSVA e dell'ASST Papa Giovanni XXIII, nei modi e per le finalità sopra illustrate;
- gli uffici postali, gli spedizionieri e i corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- gli istituti di credito per la gestione d'incassi e pagamenti.

I Suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), fatti salvi gli obblighi di legge.

5. Contitolari del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)

I Contitolari del trattamento dei dati personali sono l'Università degli Studi dell'Aquila – Dip. MeSVA e l'ASST Papa Giovanni XXIII. Alla data odierna, ogni informazione inerente i Contitolari, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, sono reperibili presso la sede dell'Università degli Studi dell'Aquila – Dip. MeSVA in via Piazzale S. Tommasi, 1 CAP 67100 città – Coppito (AQ) - PEC: mesva@pec.univaq.it e dell'ASST Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS, 1 24127 Bergamo, PEC: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it.

6. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)

I Data Protection Officer/Responsabili della Protezione dei dati individuati dagli Enti sono i seguenti soggetti:

Contitolare	DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
Università degli Studi dell'Aquila –Dip. MeSVA	Università Dott. Claudio Rossi	01021630668	Palazzo Camponeschi, piazza Santa Margherita 2	67100	L'Aquila	Dott. Claudio Rossi
ASST Papa Giovanni XXIII	LTA S.r.l.	14243311009	Via della Conciliazione, 10	00193	Roma	Dott. Luigi Recupero

I Data Protection Officer sono reperibili presso le sedi dei Contitolari:

Contitolare	Via/Piazza	CAP	Comune
Università degli Studi dell'Aquila – Dip. MeSVA	Palazzo Camponeschi, piazza Santa Margherita 2	67100	L'Aquila
ASST Papa Giovanni XXIII	Piazza OMS, 1	24127	Bergamo

In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale, i Data Protection Officer possono essere contattati utilizzando i recapiti istituzionali indicati anche sul sito web degli Enti:

Contitolare	PEC
Università degli Studi dell'Aquila –Dip. MeSVA	protocollo@pec.univaq.it .
ASST Papa Giovanni XXIII	ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)

L'ASST Papa Giovanni XXIII dichiara che i dati personali dell'interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

L'Università degli studi dell'Aquila – Dip. MeSVA che i dati personali dell'interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Abruzzo attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

8. Diritti dell'Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)

Si comunica che, in qualsiasi momento, Lei può esercitare i diritti di seguito indicati:

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una Autorità di controllo (in particolare modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

10. Reperimento contenuti accordo di contitolarità (Art. 26.2 Regolamento 679/2016/UE)

I contenuti (o il contenuto essenziale) dell'accordo stipulato tra i diversi Contitolari sono reperibili presso la sede dell'Università degli Studi dell'Aquila –Dip. MeSVA in via Piazzale S. Tommasi, 1 CAP. 67100, L'Aquila PEC: mesva@pec.univaq.it e dell'ASST Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS, 1 24127 Bergamo, PEC: ufficioprotocollo@asst-pg23.it

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 362/26)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 03/07/2026

Il direttore
Dr.ssa Zucchinali Eleonora

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
520/2026	1	x		€ 32.00

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: AG951 Importo 1: € 32,00

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 03/07/2026

Il direttore
Dr.ssa Eleonora Zucchinali

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
714230010	Bolli e marche	520/2026	1	€ 32.00

Bergamo, 03/07/2026

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
